



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite i siti internet www.andrisanialessandro.com e andrisanialessandro.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* andrisanialessandro.com attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i riferimenti di *omissis*, soggetto iscritto nel RUI con n. *omissis*, e dell'intermediario *omissis*, di cui riporta anche il n. di iscrizione *omissis* nel RUI; il sito riporta anche la dicitura "Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM *omissis*", due indirizzi di posta elettronica ordinaria, *omissis* e un numero di telefonia mobile;
- c) il sito *internet* andrisanialessandro.com non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota *omissis*, l'IVASS ha richiesto all'intermediario *omissis*, iscritto nel RUI con n. *omissis*, e con il quale *omissis* hanno in essere un rapporto di collaborazione, di riconoscere o disconoscere la titolarità del dominio andrisanialessandro.com, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- e) *omissis*, l'intermediario *omissis* ha trasmesso *omissis*, nella quale lo stesso si dichiara estraneo anche all'indirizzo *mail* (*omissis*) e al recapito telefonico presenti sull'*home page* del sito;
- f) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* si è rilevato che il sito è risultato essere stato creato in data 30/10/2025; è stata inoltre individuata in GoDaddy.com, LLC la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre con riguardo alla persona che ha registrato il sito

(*Registrant*) è risultato unicamente indicato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis*;

- g) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito *andrisani.alessandro.com*, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, chiedendo di ricevere risposta entro il termine di 3 (tre) giorni; nel termine concesso non è stato ricevuto alcun riscontro;
- h) *omissis*, l'IVASS ha richiesto informazioni sul sito all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente in *home page*, *omissis*, e all'indirizzo *omissis* indicato nel portale *whois.domaintools.com*, chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro;
- i) il sito *internet* *andrisanialessandro.com* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, è accessibile anche digitando il nome a dominio preceduto dall'acronimo *www* e, alla data odierna, risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* *www.andrisanialessandro.com* e *andrisanialessandro.com* non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.andrisanialessandro.com e andrisanialessandro.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

]